



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Elena **Papa** Presidente f.f. rel.

Alessandra **Cucuzza** Primo Referendario

Marco **Scognamiglio** Referendario

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. 63018 del registro di segreteria,  
promosso dal Vice Procuratore Generale della Corte dei conti  
nei confronti di:

**Aglietti** Monia (C.F. GLTMNO78L41D612N), rappresentata e  
difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Isetta Barsanti  
Mauceri [isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it](mailto:isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it) e  
Giorgio Condino [giorgiocondino@pec.it](mailto:giorgiocondino@pec.it) ed elettivamente  
domiciliata presso il domicilio digitale della prima come da  
mandato a margine dell'atto di costituzione.

Visto l'atto introduttivo ed i documenti tutti del giudizio.

Nella odierna udienza pubblica, uditi il relatore Cons. Elena  
Papa, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona  
del sostituto procuratore generale Paola Ciccarelli e l'avv.  
Isetta Barsanti Mauceri per la parte convenuta.

## FATTO

Con sentenza non definitiva n. 89/2024 depositata in data 27 agosto 2024, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, ha accertato la responsabilità erariale della convenuta, prof. Monia Aglietti, insegnante presso l'Istituto Tecnico Agrario di Firenze, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per avere svolto al contempo, nel periodo dal 24 settembre 2019 al 7 febbraio 2022, l'attività di amministratrice della società in accomandita semplice "Aglietti Vivai Firenze di Monia e Serena Aglietti s.a.s.", e della società in nome collettivo "Aglietti floricoltura s.n.c. di Aglietti Monia e Serena & C.", in violazione del dovere di esclusiva che grava sul pubblico dipendente, e avendo dolosamente prestato dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, nonostante che svolgesse l'attività commerciale sopraddetta, addirittura non autorizzabile.

In considerazione della pendenza, all'epoca della discussione del giudizio, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.l. n. 76/2020 in tema di scudo erariale, sollevata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, con ordinanza n. 228/2023, la Sezione ha condannato la convenuta al pagamento del danno da mancato riversamento all'erario di quanto percepito per l'attività imprenditoriale svolta, in applicazione del principio recato dall'art. 53, commi 7 e 7-bis del d. lgs. n. 165/2001, per

la sola parte maturata fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo e, cioè, fino al 16 luglio 2020 compreso.

Il danno, di € 7.582,92, è stato conteggiato partendo dalla quantificazione operata a seguito di apposita istruttoria, che ha tenuto conto dei soli periodi di coincidenza dell'attività prestata dalla convenuta nel settore della scuola (in una prima fase a tempo determinato), con quella commerciale incompatibile, ed è stato calcolato al lordo delle ritenute fiscali, come da indirizzo sancito dalla Corte dei conti, SS. RR. n. 13/2021/QM. Dall'importo così ottenuto è stata, poi, detratta una quota pari al 20%, ascritta all'apporto causale dell'Amministrazione scolastica.

La Sezione ha, poi, preso atto della pronuncia della Corte costituzionale n. 234/2024 che ha ritenuto la legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.lgs. n. 76/2020 nel limitare la responsabilità erariale alle sole condotte dolose o gravemente colpose per omissione, e l'ha strettamente ancorata alla fase emergenziale nel cui quadro è maturata (emergenza pandemica da Covid 2019), fermo restando il principio della sua necessariamente limitata efficacia temporale, comprensiva comunque della prima fase pandemica, a partire dal 17 luglio 2020. Questa, nel caso di specie, risulta temporalmente coperta dalla contestazione attorea. Ha, infine, fissato con ordinanza il rinvio per la trattazione del

presente giudizio alla data del 15 gennaio 2025 (Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Toscana, ord. n. 32/2024).

In tale sede, le parti, chiamate alla discussione per il danno maturato a partire dal 17 luglio 2020 e fino al 7 febbraio 2022, hanno insistito sulle conclusioni inizialmente esposte ribadendo, la Procura procedente, il ricorrere del dolo e, la convenuta, il difetto dell'elemento soggettivo della responsabilità, sia per il profilo del dolo che per quello della colpa grave. In particolare, la difesa della convenuta ha negato il ricorrere dell'elemento soggettivo del dolo, asseritamente per non avere, quest'ultima, mai tentato di celare ai dirigenti e al personale scolastico, via via succedutisi nel tempo, la circostanza della propria attività d'impresa.

## **DIRITTO**

Si intende in questa sede richiamata la ricostruzione del quadro ordinamentale in tema di principio di esclusiva del servizio prestato dal pubblico impiegato e di regime delle incompatibilità con attività autorizzabili e non autorizzabili già svolta dalla sentenza non definitiva n. 89/2024 di questa Sezione nei confronti della convenuta.

Basti in questa sede ricordare che il principio di esclusiva è sancito dalla Costituzione all'art. 98 Cost. ed è volto ad assicurare, da un lato, il buon andamento, imponendo al dipendente pubblico di dedicare, in linea generale, tutte le proprie energie intellettuali a vantaggio del datore di lavoro

pubblico (salvo il caso di autorizzazione allo svolgimento di altra attività, ove ammessa dalla legge) e, dall'altro lato, l'imparzialità dell'azione amministrativa, precludendo ai dipendenti interessenze dirette in attività o affari privati capaci di condizionarli nell'esercizio delle proprie funzioni (Cass., sent. n. 8846/2020; 12626/2020; 11949/2019; 20880/2018; 28975/2017).

La conseguente normativa primaria, prevista per i dipendenti pubblici in generale e, per quanto riguarda il caso all'esame, quella speciale per il personale docente scolastico, si è sviluppata nella definizione di attività esterne (i) autorizzabili e, quindi, solo relativamente incompatibili, specificamente indicate, e (ii) non autorizzabili in senso assoluto. Tra queste ultime senza eccezione sono individuate proprio quelle di carattere commerciale, tra cui sono manifestamente comprese quelle di gestione di impresa sociale a mezzo dell'assunzione di incarichi gestori (art. 60, del d.P.R. n. 3/1957; art. 53, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001; art. 508, commi 10 e 15, del d. lgs. n. 297/1994).

Quanto alle conseguenze della violazione dell'obbligo di esclusiva, l'art. 53, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001 dispone che, per il caso di incarichi autorizzabili e, quindi, di incompatibilità relativa, *“salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura*

*dell'erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti". Secondo il successivo comma 7-bis "l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti".*

La giurisprudenza in misura maggioritaria ha interpretato la disposizione nel senso dell'estensibilità dell'obbligo di riversamento e della conseguente responsabilità erariale per la sua violazione, quanto meno quale criterio di quantificazione del danno, anche con riguardo alle attività assolutamente incompatibili - quale, come visto, è quella in esame - non potendo l'ipotesi più grave di incompatibilità determinare un danno erariale di misura più lieve rispetto a quella meno grave (incompatibilità relativa).

Venendo al caso di specie, non vi è dubbio che l'attività professionale presso le società "Aglietti Vivai Firenze di Monia e Serena Aglietti s.a.s." e "Aglietti floricultura s.n.c. di Aglietti Monia e Serena & C.", svolta dalla prof. Monia Aglietti contestualmente all'attività scolastica rientri tra quelle non autorizzabili in quanto assolutamente incompatibile a norma delle leggi sopra citate, in quanto attività commerciale. La convenuta rivestiva, infatti, nella prima, la posizione di socio

accomandatario, per ciò solo responsabile della gestione dell'impresa sociale (artt. 2315 e 2318 del c.c.), e, nella seconda, quella di socio di società in nome collettivo, con le medesime attribuzioni gestorie, come per legge (artt. 2257 e ss. e 2260 del c.c.) (cfr. Cass., sent. n. 30518/2022).

In questo quadro, ferma restando la dichiarata legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.l. n. 76/2020, di limitazione della responsabilità erariale ai soli casi di danno prodotto con dolo, ovvero con colpa grave omissiva, non possono essere accolte le eccezioni sollevate dalla difesa della convenuta, l'una volta a dimostrare il difetto di dolo, in quanto la medesima non avrebbe conosciuto le regole della professione di docente scolastico e, in specie, quelle dell'incompatibilità con l'attività di impresa; l'altra, volta a dimostrare la non perseguibilità del danno da colpa grave o, ancor più e in ogni caso, il suo difetto, in quanto la stessa sarebbe stata indotta nella convinzione della liceità di tale attività dal silenzio dei dirigenti scolastici succedutisi nel tempo, che ben avrebbero conosciuto le sue interessenze nell'impresa Aglietti.

L'elemento soggettivo contestato non è, infatti, riferito al fatto che la convenuta non abbia fatto nulla per nascondere l'attività di impresa, ma ad una condotta attiva, falsamente dichiarativa dell'assenza di cause di incompatibilità con l'attività di insegnamento dalla medesima tenuta nel sottoscrivere, all'inizio di ogni anno scolastico, l'apposita

dichiarazione sotto la propria responsabilità.

Appare evidente che la dichiarazione è stata resa in senso difforme dal vero, che la convenuta non poteva non conoscere il proprio ruolo nell'impresa di famiglia e che non ha ritenuto neppure di dover meglio approfondire il contenuto e significato di quanto stava dichiarando.

Pertanto, in questa sede si deve confermare anche per il periodo da 17 luglio 2020 al 7 febbraio 2022, data di cessazione dalle cariche sociali, il ricorrere dell'elemento soggettivo del dolo, già riconosciuto dalla sentenza non definitiva n. 89/2024 per il comportamento dalla stessa tenuto fino alla data del 16 luglio 2020.

Analogamente, si riconosce la limitazione dell'elemento causale del danno, con attribuzione alla convenuta del solo 80% a fronte di un concorso causale ai sensi dell'art. 1227 del c.c., del 20%, a carico dei dirigenti scolastici via via succedutisi nel tempo alla direzione dell'istituto presso il quale la prof.ssa Aglietti prestava servizio, ad eccezione dell'ultimo che, svolgendo una più attenta indagine sui contenuti della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, ne ha rilevata, al contrario, la ricorrenza.

Per la quantificazione del danno intervenuto a partire dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2020, e fino alla data del 7 febbraio 2022, di cessazione dell'attività gestionale delle società commerciali in cui la convenuta era

coinvolta, ritiene il Collegio di utilizzare gli esiti della specifica istruttoria disposta con ordinanza n. 12/2024, con cui la Guardia di Finanza ha conteggiato in € 15.529,94 il reddito percepito dalla convenuta in tale periodo per l'attività vietata *"non versato nel conto del bilancio dell'amministrazione di appartenenza"* ai sensi dell'art. 53, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001. Tale reddito è stato calcolato al lordo in conformità al principio sancito con questione di massima della Corte dei conti n. 13/2021/SR/QM, per cui *"in ipotesi di danno erariale conseguente all' omesso versamento dei compensi di cui all' art. 53, comma 7 e ss. del D. Lgs. n. 165/2001 da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la P.A. tenuti ai medesimi obblighi), la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali operate a titolo di acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile"* (cfr. anche Sez. III Centr. n. 44/2022).

Di tale importo si calcola l'80%, a titolo di danno ascrivibile alla responsabilità della convenuta, in linea con le argomentazioni già sopra svolte in tema di concorso di colpa del danneggiato, in questo caso la stessa amministrazione di appartenenza, per un importo pari ad **€ 12.423,95**.

L'importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data

dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di Aglietti Monia

**ACCOGLIE**

la domanda nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto,

**CONDANNA**

Aglietti Monia al pagamento della somma complessiva di € **12.423,95** (dodicimilaquattrocentoventitre/95), in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, oltre alla rivalutazione monetaria dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e sino al soddisfo.

Pone a carico della convenuta le spese di giudizio che liquida, fino al deposito della presente sentenza in complessivi € 112,00.= (Euro Centododici/00.=).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.

Il presidente f.f., rel.

Elena Papa

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 06 maggio 2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente